

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SERENA COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSANO CN VIA DELLA
CARTIERA 50

Numero REA: CN - 143295

Codice fiscale: 01918530047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

dotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Cuneo, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociali, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa."

La Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto sociale come sopra approvato, comprensivo della modifica deliberata, quale nuovo testo viene allegato al presente atto **sotto la lettera "A"**.

L'assemblea conferisce altresì alla Presidente **MICHELETTO Marianna**, riconoscendola con ciò investita dei necessari poteri, espresso mandato ed autorizzazione ad apportare alla deliberazione assunta tutte quelle modificazioni che si rendessero occorrenti al fine del perfezionamento del procedimento di pubblicità, nei limiti del ritenuto adeguamento a norme imperative.

Ai fini delle vulture presso i Pubblici Registri, fa constare la Presidente, che la società è titolare del seguente bene immobile, per il diritto di proprietà superficaria:

sito nel Comune di Fossano (CN)

censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 150, particella 262;

e che tra i cespiti della società non vi sono beni mobili registrati.

Si autorizza pertanto il competente ufficio pubblico ad eseguire le relative annotazioni di voltura a favore della società, con esonero per i funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

Verranno volturati in favore della società nella sua nuova denominazione sociale, a semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva della società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la Presidente dichiara quindi sciolta l'assemblea alle ore diciannove e dieci.

La comparente incarica me Notaio a depositare il presente atto al competente Registro delle Imprese.

La comparente autorizza me notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla riservatezza e della normativa sull'antiriciclaggio.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, in quanto recante cambiamenti concernenti la modifica di un solo articolo, il cui testo è già compreso e riportato nel presente verbale assembleare.

Le spese ed imposte di questo atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e dieci.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati di mio pugno per cinque pagine fin qui.

F.to Marianna Micheletto

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

ALLEGATO "A"

AL REPERTORIO N. 35.830

RACCOLTA N. 25.164

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1) E' costituita, una società denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA**

SERENA Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Fossano (CN).

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società cooperativa voluta e costituita dai genitori, familiari ed amici di soggetti disabili di ambo i sessi, è da intendersi a mutualità prevalente in ragione dello scambio mutualistico realizzato, così come determinato al seguente articolo 2.

L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa sociale a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Cuneo, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, ed in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociali, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Articolo 2) La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lett. A) della legge 381/1991.

Pertanto la Cooperativa potrà:

a) istituire centri sportivi riabilitativi;

b) creare e mantenere un maneggio ove esercitare la Rieducazione Equestre per soggetti Disabili;

c) promuovere e sviluppare attività sportive ricreative, turistiche e culturali al fine di conseguire una proficua utilizzazione del tempo libero dei soci, dei loro familiari ed amici, in modo particolare con massima attenzione alle necessità di persone con carenze psicofisiche;

d) di provvedere alla creazione di idonei luoghi di ritrovo ed all'installazione di appropriate attrezzature per offrire servizio sociale ai soci ed ai loro familiari, ed ai ragazzi disabili per la Rieducazione Equestre.

A tali fini essa può provvedere:

1) all'organizzazione di squadre sportive di vario genere per partecipare a gare, con-

corsi, ecc. A questo proposito, potrà costituire apposite sezioni sportive per la cura e l'organizzazione delle particolari discipline sportive che i soci e i loro familiari intendono promuovere e sviluppare.

2) all'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive e mutualistiche in genere a favore dei soci e delle loro famiglie, eventualmente istituendo sale di ritrovo, di divertimento e spettacolo, palestre o campi sportivi, organizzando attività sportive e turistiche a beneficio dei soci e loro familiari, od anche partecipando, con fondi e quote adeguate, ad altri Enti, cooperativi e mutualistici o pubblici che si propongono l'organizzazione e l'esercizio specifico delle predette attività.

Le attività potranno essere svolte anche a beneficio dei non soci.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro essa potrà:

A) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

B) dare adesione a partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a controllare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, approvvigionamenti ed il credito;

C) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

D) allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

E) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa - tempo libero - cultura - ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed all'affermazione dei principi della libera cooperazione e solidarietà.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO II - I SOCI

ARTICOLO 3) Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

3) soci fruitori, coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ARTICOLO 4) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, dichiarando:

a) cognome, nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale se si tratta di persona fisica; denominazione sociale, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale sottoscritto e versato, sede legale, nominativo del rappresentante legale se si tratta di ente o società dotata di personalità giuridica;

b) l'attività svolta ed eventuali qualifiche professionali in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) L'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere comunque inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti necessari delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta entro un mese.

ARTICOLO 5) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 6) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ARTICOLO 7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere dichiarato decaduto o escluso il socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- Per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della cooperativa.

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art.26 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

f) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dall'articolo 25 del presente statuto.

ARTICOLO 8) Nel caso di decesso di un socio l'erede ha diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate. In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune che li rappresenti di fronte alla società.

ARTICOLO 9) Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto soltanto al rimborso delle quote interamente versate oppure della minore somma che risulti dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ma non hanno diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici.

L'organo amministrativo liquiderà la quota entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione, il recesso o la cessazione.

Il rimborso deve essere richiesto con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'articolo 2525 II comma del codice civile.

b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti,

a norma dell'articolo precedente;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili di cui alle lettere b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1997 n. 904.

ARTICOLO 11) La quota sociale sottoscritta e la somma di cui all'art. 5 dovranno essere versate in unica soluzione entro l'atto di sottoscrizione

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 12) Le quote sociali non possono essere cedute a terzi.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione. Il progetto di bilancio con gli allegati deve essere trasmesso al Collegio sindacale, se nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 delle legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) la quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile.

In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14) L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

a) la nomina dell'Organo Amministrativo, e nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;

b) la determinazione dell'eventuale compenso degli amministratori, dei sindaci a norma dei successivi art.19 e 23;

c) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;

d) la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 15) L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea, anche fuo-

ri della sede sociale, quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di tutti i soci, oppure del Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza stessa, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima convocazione e seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 16) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento degli scopi sociali, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre i 40 giorni dalla data dell'assemblea.

Articolo 17) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Si dovrà procedere a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci, purché non amministratori o sindaci, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo quindici altri soci.

ARTICOLO 18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in loro assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può anche essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio; il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19) La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti fra i soci

dall'Assemblea, che ne determina il numero.

La durata dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dell'assemblea dei soci.

Gli amministratori, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Eventuali compensi agli amministratori debbono essere deliberati dall'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I Consiglieri, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e/o un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

ARTICOLO 20) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o telefono, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se sono nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le modalità di votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

ARTICOLO 21) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nello oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci; nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Può anche provvedere a spostare la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni, i poteri ed eventualmente i compensi.

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ARTICOLO 22) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico.

Egli può, con la sola sua firma rilasciare liberatorie quietanze e fideiussioni ad Enti pubblici e privati e Istituti di Credito. Può rilasciare procura per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad organi giurisdizionali ed amministrativi nonché alla Suprema Corte di Cassazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spetta-

no al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere, oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23) Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea solamente nei casi obbligatori ai sensi di legge.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti fra i soggetti in possesso dei requisiti di legge.

L'Assemblea nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

L'assemblea determinerà, al momento dell'elezione, l'eventuale compenso spettante ai Sindaci.

ARTICOLO 24) Il Collegio sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge e dello statuto;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

ARTICOLO 25) A fronte di eventuali controversie fra i soci e fra i soci e la cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno a un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Il conciliatore è scelto tra gli iscritti all'albo degli Avvocati ed è nominato dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Cuneo entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione è nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società, nel rispetto delle norme sindacali e di legge.

ARTICOLO 27) In qualunque caso di scioglimento della società, la assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.16, 1 2 comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale versato deve essere devoluto, ai sensi del 5 comma dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 28) Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Marianna Micheletto

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

La presente copia informatica è conforme - ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. 82/2005 - all'originale documento cartaceo, e si rilascia per uso del Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo.